



Prot. 2791

Roccafluvione, 28/03/2020

ORDINANZA N.29 - 2020

Emergenza Covid- 19. Ordinanza per individuazione dei servizi comunali "indifferibili da rendere in presenza" dei dipendenti comunali. Altri provvedimenti organizzativi

IL SINDACO

Visti:

- l'articolo 50, comma 5, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.), dal titolo "Compiti e servizi del Sindaco e del Presidente della Provincia, per il quale:
[...] 5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. [...]
- il D.L. 2 marzo 2020 n. 9, che all'art. 19 "Misure urgenti in materia di pubblico impiego", dispone:
"[...] 3. Fuori dei casi previsti dal comma 1, i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge. L'Amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. [...]"
- il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, cd. decreto "Cura Italia" che, all'articolo 18, dispone:
"Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" [...];
- i progetti di lavoro a domicilio ("lavoro agile"), avviati dall'Ente quale modalità ordinaria di svolgimento del lavoro nel periodo di emergenza Covid -19
- ferme restando le disposizioni già rese per il personale delle istituzioni scolastiche;
Considerato che si rende necessario limitare al massimo le presenze all'interno degli Uffici Comunali;
Visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto lo Statuto Comunale ;

ORDINA

CHE per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, stabilita con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e fatte salve ulteriori proroghe, sono definite "**indifferibili da rendere in presenza**", le seguenti attività:

- Attività della protezione civile
- Attività della polizia locale
- Attività dello stato civile, servizi cimiteriali e della polizia mortuaria
- Attività urgenti dei servizi sociali
- Attività urgenti dei servizi finanziari
- Attività di gestione e salvaguardia del sistema informatico
- Attività della segreteria comunale collegate all'emergenza sanitaria in corso



COMUNE DI ROCCAFLUVIONE

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

- Attività connesse alla gestione di base dell'igiene pubblica e dei luoghi pubblici e della raccolta rifiuti
- Attività connesse al ripristino e alla manutenzione straordinaria di luoghi, impianti o arredi pubblici, laddove sia valutato un effettivo rischio per la sicurezza delle persone.

Le attività saranno svolte con l'adozione da parte dei dipendenti di tutti gli ausili finora raccomandati e con ogni supplemento di attenzione possibile a tutela della propria e altrui salute, agendo in ogni modo per limitare gli spostamenti, i contatti interpersonali e ogni forma di aggregazione.

I Responsabili di settore individueranno almeno un dipendente che a turno presenzi in ufficio alle attività indifferibili sopra indicate; per i dipendenti, ad esclusione di quelli che effettuano progetti di lavoro domiciliare ("lavoro agile" o "smart working"), saranno utilizzati gli strumenti delle ferie pregresse, dei congedi, dei recuperi in banca delle ore e, per ultimo, della dispensa motivata dal servizio.

I dipendenti eventualmente collocati in disponibilità presso il proprio domicilio e, durante l'orario di lavoro, dovranno essere reperibili per ogni necessità, presentandosi sul luogo di lavoro entro 45 minuti dalla chiamata. Il comando in disponibilità emergenziale è considerato **"servizio prestato a tutti gli effetti di legge"**. Rimane inteso che ogni abuso sarà perseguito a norma di legge.

I dipendenti in servizio continueranno a timbrare le presenze con le consuete modalità, i debiti orari che si maturano in virtù del presente e dei precedenti provvedimenti saranno regolati con opportune disposizioni alla fine dell'emergenza sanitaria.

Il presente provvedimento potrà essere modificato / revocato in caso di ulteriori provvedimenti da parte del Governo nazionale o regionale. Sono fatte salve le ordinarie forme di ricorso.

Copia della presente ordinanza è pubblicata all'albo pretorio on-line e trasmessa alla Regione Marche alla Prefettura UTG e alla Protezione Civile.

Copia delle medesima è trasmessa, per competenza e osservanza a tutti i Responsabili degli uffici per i seguiti di competenza, in riferimento alle specifiche attribuzioni di gestione di cui agli articoli 107 e 109, comma 2 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Roccafluvione, 28 /03/2020



IL SINDACO

Rag. Francesco Leoni